

Art. 11 Modificato con Delibera Commissario Straordinario n°50 del 14/5/2014

“ART. 11 - Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del Settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, la Provincia definisce con cadenza triennale, sulla base dei criteri di programmazione numerica stabiliti dal D.M. 09/12/1992, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dall'art.3 della legge 264/91.
2. Le autorizzazioni disponibili vengono rilasciate agli interessati che presentano la relativa istanza, purché in possesso dei requisiti necessari.
3. L'assegnazione delle autorizzazioni avverrà attraverso il criterio del primo che l'ha richiesta. A tal proposito fa fede il timbro del protocollo di presentazione della Provincia, a partire dall'esecutività del presente regolamento.
4. Nel caso che la documentazione presentata non è completa, si chiede l'integrazione e se, entro il tempo assegnato, non viene prodotto tutto quanto richiesto si perde la priorità acquisita e si valuta l'eventuale successiva domanda presentata.
5. Si intendono abrogate tutte le disposizioni che fanno riferimento ai piani di bacino.”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Anna Perani